



## **PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI**

Publicato in GU il decreto recante i criteri e le modalità di utilizzo del fondo per lo sviluppo dell'IA e della blockchain

Publicato in GU il Decreto Sostegni-ter

## **CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI**

Publicata la Circolare Assonime in materia di ispezioni dell'Antitrust nelle abitazioni di amministratori o dipendenti

Publicata la Guida operativa per il rispetto degli obiettivi ambientali del PNRR

Publicata la Circolare Assonime in materia di Tassonomia

## **GIURISPRUDENZA LEGITTIMITA'**

Perdita del capitale sociale: scioglimento della società e delibera di ricapitalizzazione

Market abuse: Sanzioni e ne bis in idem

## **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

Illecito commesso da un terzo: diritto al risarcimento del danno per le società di capitali

## ***Publicato in GU il decreto recante i criteri e le modalità di utilizzo del fondo per lo sviluppo dell'IA e della blockchain***

*Ministero dello Sviluppo Economico – Decreto del 6 dicembre 2021, recante “Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things” – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2022*

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2022, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 dicembre 2021, recante le finalità dell'intervento, la struttura di gestione e attuazione degli interventi, i soggetti beneficiari, le procedure e modalità di attuazione del fondo, istituito dall'art. 39-ter, comma 1, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge dell'11 settembre 2020, n. 12, per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale (IA), *blockchain* e *internet of things*.

Il fondo è volto a perseguire obiettivi di politica economico-industriale, anche connessi agli ambiti di sviluppo e innovazione tecnologica del Piano di transizione 4.0, di accrescimento della competitività e della produttività del sistema economico attraverso sistemi di intelligenza artificiale in grado di garantire una crescita sostenibile e inclusiva in conformità agli obiettivi unionali.

In particolare, il fondo finanzia i seguenti interventi: i) progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da realizzare in Italia nelle aree strategiche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, della *blockchain* e dell'*internet of things*; ii) iniziative competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici; iii) attività di supporto operativo e amministrativo alla realizzazione dei progetti e iniziative per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e per la digitalizzazione specificamente rivolte alla crescita delle PMI.

Sono indicati nel Decreto i criteri di valutazione delle iniziative ammissibili e le modalità di accesso ai benefici.

[torna su](#)

## ***Publicato in GU il Decreto Sostegni-ter***

*Decreto-legge del 27 gennaio 2022, n.4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022*

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, il Decreto-legge 27 gennaio 2022 recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (c.d. “Decreto Sostegni-ter”).

Con il Decreto in commento sono previste, ancora una volta, misure di sostegno ai settori che hanno dovuto interrompere la loro attività a causa della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati.

In particolare, si prevedono misure di sostegno per le attività chiuse, attraverso il rifinanziamento, per l'anno 2022, del fondo per il sostegno delle attività economiche, istituito dall'articolo 2 del Decreto “Sostegni-bis”, in misura pari a 20 milioni di euro destinati alle attività che risultano chiuse al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del presente Decreto).

Inoltre, si istituisce un fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio con l'arrivo di nuovi indennizzi, pari a 200 milioni di euro, destinati a sostenere la ripresa del commercio al dettaglio, mediante contributi a fondo perduto.

Per accedere al beneficio le imprese, al momento della richiesta, devono avere una serie di caratteristiche indicate dal provvedimento in commento.

Il Decreto Sostegni-ter è entrato in vigore a partire dal 27 gennaio 2022.

[torna su](#)

## ***Pubblicata la Circolare Assonime in materia di ispezioni dell'Antitrust nelle abitazioni di amministratori o dipendenti***

*Assonime – Circolare 3 febbraio 2022, n.4 – “Poteri dell'AGCM e rafforzamento della cooperazione tra autorità di concorrenza: il recepimento della direttiva ECN Plus”*

Assonime, con la Circolare in commento, illustra i contenuti del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 185, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1 che ha rafforzato l'indipendenza e i poteri delle autorità di concorrenza degli Stati membri nel contrasto delle infrazioni *antitrust* e ha reso più efficace la cooperazione all'interno dell'*European Competition Network* (da cui la denominazione “Direttiva ECN Plus”).

Il Decreto integra anche il quadro delle garanzie, sia attraverso il richiamo ai principi generali del diritto europeo e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, sia con previsioni specifiche relative allo svolgimento dell'istruttoria da parte dell' dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Il documento in commento chiarisce che, in ragione del carattere particolarmente invasivo delle possibili ispezioni nei luoghi di privata dimora di amministratori o dipendenti di azienda, in termini di libertà personali, occorre la massima attenzione al quadro delle garanzie così come integrato dal predetto Decreto.

In particolare, al fine di tutelare gli individui coinvolti nell'ambito delle attività di ispezione della AGCM, Assonime promuove la consegna, al momento dell'avvio dell'ispezione, di una carta dei diritti che spieghi alla persona con linguaggio facilmente comprensibile qual è l'obiettivo dell'ispezione, le modalità in cui avverrà e quali sono i suoi diritti. Tale circostanza assume particolare rilievo soprattutto in ragione del fatto che con il D.Lgs. n. 185/2021 sono state notevolmente rafforzate le sanzioni applicabili alle persone fisiche che non adempiano alle richieste di informazioni AGCM, si sottraggano alle ispezioni o le ostacolano.

[torna su](#)

## ***Pubblicata la Guida operativa per il rispetto degli obiettivi ambientali del PNRR***

*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente del 25 gennaio 2022*

Il Governo ha pubblicato una Guida operativa per il rispetto del principio del “*Do No Significant Harm*” (DNSH).

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce infatti che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”.

Il documento in commento ha lo scopo di assistere le amministrazioni nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo un orientamento sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto dei requisiti DNSH.

In particolare, il principio DNSH, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (*Green Deal* europeo).

A tal proposito, la Guida operativa individua i casi in cui un'attività economica arreca un danno significativo al fenomeno dei cambiamenti climatici, all'economia circolare, alla biodiversità e agli ecosistemi.

Inoltre, al fine del raggiungimento dei propri obiettivi, la Guida operativa si compone di:

- una mappatura delle misure del PNRR, che ha la funzione di associare ad ogni misura le attività economiche che verranno svolte per la realizzazione degli interventi;
- schede tecniche relative a ciascun settore di intervento, la cui funzione è quella di fornire, alle Amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori, una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici;
- *check-list* di verifica e controllo per ciascun settore di intervento, che riassumono i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica.

La Guida operativa chiarisce che, per assicurare il rispetto dei vincoli DSNH, in fase di attuazione, è opportuno che le amministrazioni titolari di misure e i soggetti attuatori:

- indirizzino, a monte del processo, gli interventi in maniera che essi siano conformi inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell'ambito degli atti programmatici di propria competenza, tramite per esempio l'adozione di liste di esclusione e/o criteri di selezione utili negli avvisi per il finanziamento di progetti;
- adottino criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata;
- raccolgano le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singolo obiettivo e del relativo rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH.

[torna su](#)

CIRCOLARI, PARERI E  
RISOLUZIONI

### *Pubblicata la Circolare Assonime in materia di Tassonomia*

*Assonime – Circolare n. 1 del 19 gennaio 2022, recante “Il Regolamento europeo sulla tassonomia delle attività ecosostenibili: gli obblighi pubblicitari per le società”*

Assonime, con la Circolare n. 1 del 19 gennaio 2022, illustra il contenuto generale del Regolamento Europeo sulla tassonomia delle attività ecosostenibili e analizza gli obblighi informativi che gravano sulle imprese non finanziarie tenute a rendere la dichiarazione non finanziaria (“DNF”) di cui al D.Lgs. 254/2016.

In particolare, ricorda Assonime, nell'ambito della complessiva disciplina europea per finanziare la crescita sostenibile, il Regolamento Tassonomia assume un rilievo centrale, definendo i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile.

Esso presenta tre aree applicative: i) le misure adottate dagli Stati membri o dall'UE con riferimento agli investimenti ecosostenibili; ii) gli obblighi informativi in capo ai partecipanti ai mercati finanziari; iii) gli obblighi informativi per le imprese soggette all'obbligo di redigere una dichiarazione non finanziaria.

[torna su](#)

GIURISPRUDENZA  
DI LEGITTIMITA'

### *Perdita del capitale sociale: scioglimento della società e delibera di ricapitalizzazione*

*Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza n. n. 2984 del 1° febbraio 2022*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che, nell'ipotesi di perdita del capitale e sua riduzione al di sotto del minimo di legge prevista dall'art. 2482-ter del c.c., lo scioglimento della società si produce automaticamente e immediatamente, salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale o della trasformazione della società, da deliberarsi, peraltro, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo, cui detti provvedimenti danno sostanzialmente luogo, e non già all'unanimità, come necessario per la deliberazione di revoca dello scioglimento, in quanto, con il verificarsi dell'anzidetta condizione risolutiva, vengono meno *ex tunc* lo scioglimento della società e il diritto del socio alla liquidazione della quota.

La Suprema Corte ha altresì affrontato la questione relativa all'interrogativo se l'assemblea possa disporre in ogni tempo la reintegrazione del capitale eroso dalle perdite, oppure se la relativa deliberazione sia legittima solo se legata da un rapporto di immediatezza temporale con la

percezione delle perdite, specificando come, quest'ultima opinione, fondata sul tenore letterale dell'odierno art. 2482-ter c.c., che impone all'amministratore di convocare "senza indugio" l'assemblea, non sia condivisibile.

Invero, nell'ordinamento, non è presente un termine oltre il quale è precluso all'assemblea di deliberare a norma dell'art. 2482-ter c.c. La locuzione "senza indugio" contenuta nella predetta norma, infatti, vale solo a connotare in termini di urgenza il dovere di informazione gravante sull'amministratore (urgenza peraltro già implicita nell'esistenza di una perdita eccedente il terzo del capitale sociale) e, quindi, a fissare un preciso aspetto di responsabilità nei confronti della società che potrebbe essere pregiudicata dal ritardo nella convocazione dell'assemblea.

In altri termini, ad avviso della Suprema Corte, non sussiste un termine decadenziale oltre il quale all'assemblea, a ciò convocata, sia precluso di deliberare ai sensi dell'art. 2482-ter c.c.

Il mancato rispetto della sollecitudine che detta norma impone agli amministratori per la convocazione dell'assemblea potrà essere causa di loro responsabilità, ma non preclude all'assemblea stessa di adottare, con effetto *ex tunc*, le delibere di ripianamento delle perdite in modo da ricostituire il capitale quanto meno al limite legale.

[torna su](#)

### *Market abuse: Sanzioni e ne bis in idem*

*Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza n. 3555 del 1° febbraio 2022*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che, in tema di *market abuse*, la disapplicazione della disciplina penale potrà avere luogo soltanto nell'ipotesi in cui la sanzione amministrativa già inflitta in via definitiva sia strutturata in maniera e misura tali da assorbire completamente il disvalore della condotta ("coprendo" aspetti rilevanti sia a fini penali che a fini amministrativi e, in particolare, offrendo tutela complessivamente e pienamente adeguata e soddisfacente all'interesse protetto dell'integrità dei mercati finanziari e della fiducia del pubblico negli strumenti finanziari), poiché in tal caso il cumulo delle sanzioni risulterebbe sproporzionato e contrario ai principi sanciti dagli artt. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e 4 Prot. n. 7 della CEDU. In particolare, nel valutare la proporzionalità della sanzione, è necessario tenere conto, con riguardo alla pena della multa, del meccanismo "compensativo" previsto dall'art. 187-terdecies T.U.F., secondo cui, quando per lo stesso fatto è stata applicata a carico del reo o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 187-septies, l'esazione della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato è limitata alla parte eccedente quella riscossa dall'autorità amministrativa. L'art. 187-terdecies, pur essendo una norma dai limitati effetti, che risolve il problema del doppio binario sanzionatorio soltanto dal punto di vista della sanzione pecuniaria complessivamente irrogata, tuttavia dovrà essere tenuto in conto al momento di commisurare la pena pecuniaria in sede penale, una volta divenuta definitiva la sanzione pecuniaria amministrativa. La rimodulazione del trattamento sanzionatorio dovrà, inoltre, essere compiuta mediante una verifica complessiva che attenga sia alla pena principale che alla confisca ex art. 187 T.U.F e alle pene accessorie. Pertanto, tale verifica, per un verso, deve essere estesa al trattamento sanzionatorio inteso come comprensivo anche della sanzione formalmente amministrativa, oltre alla componente punitiva del risarcimento eventualmente irrogato ai sensi dell'art. 187-undecies T.U.F. e, per altro verso, deve investire il fatto commesso nei diversi aspetti propri dei due illeciti (quello penale e quello "formalmente" amministrativo).

[torna su](#)

## *Illecito commesso da un terzo: diritto al risarcimento del danno per le società di capitali*

*Tribunale di Roma – Sentenza n. 561 del 17 gennaio 2022*

Il Tribunale di Roma, con la sentenza in commento, ha chiarito che, in conformità ai principi in materia stabiliti dalla Corte di Cassazione, qualora una società di capitali subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché tale danno possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, sia con riferimento agli utili, sia con riferimento al valore della quota di liquidazione, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non già anche a ciascuno dei soci, in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio e obbliga il responsabile a risarcirle il danno, mentre gli effetti negativi subiti dai diritti del socio costituiscono solo un effetto indiretto dell'illecito e non una sua conseguenza immediata e diretta. L'opposta tesi, secondo la quale il socio può agire nei confronti dei terzi che abbiano cagionato un danno alla società, in quanto il danno incide sul suo diritto agli utili e alla quota di liquidazione, si pone in conflitto con il principio fondamentale della netta separazione tra il patrimonio della società e quello personale dei soci, essendo le società di capitali fornite di personalità giuridica e di una autonomia patrimoniale perfetta.

[torna su](#)

### *Fonti*

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

A cura di

**avv. Marco Moretti**

**avv. Piera Silvestri**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 809132232  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)